Cagliari, 25/10/2017

Progetto della servizio di pulizia delle tende e delle tapparelle degli uffici di Cagliari e Sassari della Direzione Regionale Sardegna

(redatto secondo c. 14 e 15, art. 23 D.lgs 50/2016)

DEMANIO.AGDSA01.REGISTRO UFFICIALE.0011120.25-10-2017-U

Sommario

Condizioni generali e relazione tecnico illustrativa del servizio oggetto dell'appalto.....3
Art. 1 – Premessa 3
Art. 2 – Oggetto e disciplina applicabile 3
Art. 3 – Obbligazioni generali dell'Appaltatore.....4
Art. 4 – Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore.....6
Art. 5- Prescrizioni riguardanti il personale e le attrezzature 6
Art. 6 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.....7
Art. 7 – Attivazione dell'appalto e termini per l'esecuzione.....7
Art. 8 - Verifica di conformità.....8
Art. 9 - Controllo e verifica delle prestazioni erogate.....8
Art. 10 – Prezzo a base d'asta, importo del servizio, durata e vincoli per l'Agenzia 8
Art. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento.....9
Art. 12 – Garanzia definitiva 9
Art. 13 – Consegna del servizio 10
Art. 14 – Subappalto 10
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa 10
Art. 16 – Recesso.....11
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....12
Art. 18 – Riservatezza.....12
Art. 19 – Privacy e riutilizzo dei dati pubblici 12
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse.....13
Art. 21 – Divieti 14
Art. 22 – Penali.....14
Art. 23 – Interruzione della fornitura per cause di forza maggiore 15
Art. 24 - Codice etico.....15
Art. 25 - Trattamento dei dati personali 16
Art. 26 – Controversie 16
Art. 27 – Accesso agli atti.....16
Art. 28 – Responsabile unico del procedimento.....16
Art. 29 - Rinvio alle norme di legge.....16
ART. 30 – Disposizioni finali 16
Allegato A – Quadro economico.....17

Condizioni generali e relazione tecnico illustrativa del servizio oggetto dell'appalto

Art. 1 – Premessa

Il presente progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15, del d.lgs. 50/2016, disciplina le condizioni amministrative, tecniche ed organizzative della pulizia e lavaggio delle tende e tapparelle degli uffici di Cagliari e Sassari della Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio; descrive inoltre le prescrizioni che il concorrente aggiudicatario dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
Ai fini del presente documento il termine di Appaltatore indica il concorrente aggiudicatario del servizio, mentre il termine Agenzia indica l'ente committente Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio.

Art. 2 – Oggetto e disciplina applicabile

Il presente progetto ha per oggetto la pulizia e lavaggio delle tende e tapparelle degli uffici di Cagliari e Sassari della Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio.

Nel dettaglio, le attività comprendono:

a) smontaggio, lavaggio ad acqua, asciugatura, sanificazione, stiratura e rimontaggio delle tende

b) aspirazione polvere e spolveratura ad umido delle tende a lamelle verticali e veneziane;

c) aspirazione polvere e spolveratura ad umido dalle tapparelle avvolgibili dall'interno, sia lato interno che esterno, con relativa detersione interna ed esterna dei cassonetti;

L'intervento dovrà svolgersi secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dall'Allegato 22 "Capitolato tecnico servizi di pulizia e disinfestazione" per l'abilitazione dei fornitori al bando MEPA "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione".

Le tende, le veneziane e le tapparelle sono attualmente in uso in locali adibiti ad ufficio, ubicati per l'esattezza ai piani secondo e terzo di uno stabile in via Lo Frasso n. 2 a Cagliari e al piano terra di un edificio in via Giagu a Sassari, e sono così ripartite:

1. Sede di Cagliari: 31 tende 340x330cm circa, 1 tenda 120x200cm circa e 1 veneziana 150x250cm circa;

2. Sede di Cagliari: 27 tapparelle 120x200cm circa e 1 tapparelle 120x290cm circa;

3. Sede di Sassari: 8 veneziane 150x250cm circa.

L'importo complessivo per l'intervento è stato definito tramite una indagine di mercato svolta tra gli operatori economici del settore in € 1.916,56, oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza; l'esito della procedura viene riportato nel verbale prot. 2017/10962 del 23/10/2017. Il tempo per l'esecuzione del servizio è stato stimato in 10 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

Il servizio dovrà pertanto svolgersi, per quanto non specificamente indicato nel presente documento, nel rispetto:

- delle indicazioni contenute nello specifico bando pubblicato sul MEPA di cui sopra;
- nel rispetto delle normative di settore;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
- dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per l'Agenzia, di cui l'Appaltatore dovrà dichiarare di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le condizioni generali del presente documento, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncerà a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 3 – Obbligazioni generali dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la fornitura degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
L'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, di conformità ambientale (CAM) incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Appaltatore dovrà rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; dovrà predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire all'Agenzia, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; dovrà predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Agenzia.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Agenzia relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.
Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per la fornitura stessa.
La ditta aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tate titolo saranno dedotte dai crediti del Gestore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle precedenti prescrizioni del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Agenzia o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni del presente capitolato. In particolare, l'Appaltatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico e nei capitolati tecnici al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello

stesso. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'Agenzia della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Agenzia dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Agenzia stessa: nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell'Agenzia continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Agenzia senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Agenzia.
L'Appaltatore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, alla consegna al piano della fornitura oggetto del presente appalto. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento e nei capitolati tecnici allegati, l'Appaltatore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.
L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L'Appaltatore è tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore consentirà all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
L'Appaltatore si impegna a liberare l'Agenzia ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore, per la regolare esecuzione delle prestazioni, dovrà nominare prima dello svolgimento dei servizi, un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato. L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi.
Sarà obbligo dell'Appaltatore eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione a questa Direzione Regionale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e – comunque – in tempo congruo da consentire alla controparte l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. Dovrà inoltre provvedere a sue spese a tutto il necessario per lo svolgimento del servizio.
Sarà cura dell'Appaltatore mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari alla esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; a tal fine con l'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà formalmente l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento".
L'Appaltatore risponderà pienamente e direttamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento della fornitura in oggetto imputabili direttamente o indirettamente ad

essa, sia a causa della condotta dei propri dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata, imputabili direttamente o indirettamente alla stessa ditta aggiudicataria o a suoi dipendenti.

Art. 4 – Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- eseguire e completare il servizio entro 10 giorni, naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;
- mantenere invariati i prezzi per tutto l'anno di validità contrattuale;
- assicurare il trasporto degli oggetti in idonei imballi, compresi e remunerati anche questi nel prezzo d'appalto;
- non subappaltare senza previa formale autorizzazione della stazione appaltante;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli del servizio e dei servizi connessi indicati nei capitolati tecnici e nelle presenti condizioni generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Agenzia di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione dei servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del presente capitolato presso i luoghi ed i locali indicati dall'Agenzia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e ss. del codice civile. L'accettazione delle forniture da parte della Stazione Appaltante non solleva l'Appaltatore della responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Art. 5- Prescrizioni riguardanti il personale e le attrezzature

L'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nello specifico campo delle attività in oggetto e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all'utilizzo delle attrezzature in dotazione. Il personale dovrà possedere le abilitazioni ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e dovrà procedere nel rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
Il personale dell'Appaltatore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro (idonea e decorosa) e con la targhetta di riconoscimento; dovrà rispettare tutte le procedure previste dall'Agenzia per l'accesso ai locali e alle prescrizioni di sicurezza.
L'Appaltatore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dell'Agenzia, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore sia nei confronti dell'Agenzia che di terzi.
L'Appaltatore dovrà rispettare nei confronti dei propri dipendenti le vigenti disposizioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro in considerazione del settore economico di appartenenza, nonché adempiere agli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di sicurezza.
Detti obblighi riguardano anche eventuali subappaltatori.

Ogni materiale o attrezzatura occorrente per il regolare svolgimento delle attività quali ad esempio scale, trabattelli, detergenti per pulizia e sanificazione saranno a carico della ditta appaltatrice.

Tutti i prodotti e attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza, dovranno avere il marchio CE e, in particolare, rispettare quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e norme UNI di riferimento.

Art. 6 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Agenzia, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire all'Appaltatore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
E' onere dell'Agenzia predisporre e consegnare all'Appaltatore il Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81.

Art. 7 – Attivazione dell'appalto e termini per l'esecuzione

L'appalto risulta attivato con la firma del contratto; se non diversamente concordato e indicato in contratto, da tale momento decorrono i tempi per l'avvio del servizio in oggetto, che dovrà essere completato a regola d'arte entro 10 giorni naturali e consecutivi.
Eventuali modifiche ai tempi dovranno essere concordate anticipatamente con l'Agenzia, e potranno essere accordate esclusivamente a discrezione dell'Agenzia stessa se ricorrono cause impreviste e imprevedibili che ostacolano oggettivamente tutta o in parte la consegna della fornitura.

I servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel presente documento e nel contratto.
Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo l'Appaltatore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. L'Appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni all'Agenzia.
L'Appaltatore non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà dell'Agenzia, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai Responsabili dell'Agenzia stessa. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che l'Agenzia dovesse dare in prestito d'uso all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale di attivazione in cui l'Appaltatore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a manutenerle.
L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nei locali dell'Agenzia negli orari prestabiliti (dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00). Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate. L'acceso ai locali nei locali deve essere preventivamente concordato con la Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è inoltre tenuto a:

- concordare con i Responsabili dell'Agenzia le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc.;
- non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;

- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Art. 8 - Verifica di conformità

Entro 20 (venti) giorni dal termine del servizio, il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto, per i compiti e responsabilità indicate nella vigente normativa, effettuano la verifica di conformità del servizio reso, secondo i termini e con le modalità previste dal presente capitolato e dalla norma stessa. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili all'Agenzia.
In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come data di accettazione dei beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal Produttore ed eventualmente dall'Appaltatore.
Il controllo del servizio, effettuato da parte dell'Appaltatore, ha lo scopo di verificare la conformità dello stesso alle prescrizioni normative e di capitolato in termini di qualità e quantità. Al contempo, nel predetto verbale, verrà attestata o meno la regolarità e la puntualità della consegna.
I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel paragrafo successivo.
L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità dei beni che dovessero emergere durante il loro utilizzo, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra beni e prestazioni richieste o nel caso l'Agenzia rilevi una difformità qualitativa o quantitativa dei servizi resi, la stessa Agenzia invierà una segnalazione scritta all'Appaltator, richiedendo un immediato intervento.

Art. 9 - Controllo e verifica delle prestazioni erogate

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione dell'Agenzia per verificare il servizio nei termini qualitativi e quantitativi, per accertare la regolarità e la puntualità della fornitura.
Tali controlli sono volti a verificare la piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, con eventuali integrazioni documentali e fornendo tutti i chiarimenti richiesti.
L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
La verifica della qualità del servizio è volto a misurare il livello qualitativo dei beni mediante rilevazioni di tipo visivo e l'analisi dei documenti (certificati, attestazioni, marchi di qualità e garanzia, ecc.).
La verifica inoltre tende ad accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni: la fornitura dovrà avvenire nei tempi e nei modi prescritti dal presente capitolato.
I controlli potranno avvenire non per singolo prodotto ma a campione.
L'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dai rappresentanti dell'Agenzia.
Le verifiche ed eventuali approfondimenti potranno essere effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore.

Art. 10 – Prezzo a base d'asta, importo del servizio, durata e vincoli per l'Agenzia

L'importo complessivo per l'intervento definito in € 1.916,56, oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza, è così ripartito:

I. Pulizia di 32 tende e 1 veneziana della sede di Cagliari: 1.250,00 € oltre IVA;

II. Pulizia di 28 tapparelle della sede di Cagliari: 350,00 € oltre IVA;

III. Pulizia di 8 veneziane della sede di Sassari: 250,00 € oltre IVA;

IV. Costi della sicurezza rilevabili dai rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza: 66,56 € oltre IVA (importo non soggetto a ribasso, individuato tramite DUVRI).

Nell'importo sono comprensivi tutti gli oneri relativi al servizio, tra cui anche lo smontaggio e rimontaggio, il trasporto delle tende alla sede dell'Appaltatore per le operazioni di lavaggio e stiratura, gli eventuali imballaggi idonei per la trasporto, ecc.

Detto corrispettivo sarà remunerativo di tutti gli oneri e i rischi concernenti il servizio affidato ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione della stessa e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate di cui al rispettivo articolo.
Nel tempo di durata dell'appalto non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione in base al certificato di pagamento emesso dall'Agenzia, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia stessa del servizio oggetto dell'appalto. L'avvenuta approvazione formale da parte dell'Agenzia della conformità quantitativa e qualitativa dei servizio è condizione necessaria alla fatturazione, e avverrà entro 20 giorni dal termine.
L'appaltatore del servizio emetterà fattura elettronica sul Sistema di Interscambio in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio e della regolarità contributiva (DURC).
Nello specifico, la fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 e riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, RDO/ODA, CUP e CIG**.** Per ulteriori adempimenti, nonché al fine di conoscere eventuali altre informazioni da inserire all'interno del tracciato di cui al Sistema di Interscambio, codesto Operatore Economico, preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, avrà cura di contattare il Responsabile del Procedimento.
Il suddetto pagamento avverrà a mezzo bonifico sul numero di conto corrente bancario indicato nella comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 che l'operatore dovrà compilare prima della stipula del contratto.
Rimane inteso che l'Agenzia, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, verificherà la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Garanzia definitiva

La stazione appaltante non richiede le garanzie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Consegna del servizio

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula verrà firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore economico .
La stipulazione del contratto è subordinata al possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti necessari per la legittima prestazione del servizio.
L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto, con apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
Eventuali spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 14 – Subappalto

Nel caso in cui l'Appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto modalità disciplinate dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Agenzia e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Agenzia, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L'Appaltatore si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Agenzia potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Agenzia potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Agenzia annullerà l'autorizzazione al subappalto.
Resta fermo che l'Agenzia procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Agenzia potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Appaltatore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
f) violazione dell'art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dell'Agenzia per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all'art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 3, delle presenti Condizioni Generali.
j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto nella RdO.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore dell'Agenzia.

Art. 16 – Recesso

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia.
In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'Agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Agenzia nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 18 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.
L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo sulla privacy, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. Delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Appaltatore informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 55.

Art. 19 – Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
L'Agenzia, acconsente espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte dell'Appaltatore e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema

e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Agenzia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.
L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Agenzia verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.
L'Agenzia provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione dell'Ordine Diretto o della RDO all'indicazione sui medesimi Ordine Diretto o RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare all'Agenzia, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Appaltatore dedicato/i.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C.

Art. 21 – Divieti

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'Agenzia;
- cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza previo assenso dell'Agenzia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'appaltatore si oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- subappaltare senza previa formale autorizzazione della stazione appaltante.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Art. 22 – Penali

1. Per il servizio in oggetto – ove il ritardo non sia imputabile all'Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito – l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'Agenzia le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

a. in caso di rilevazione di non conformità del servizio rispetto alle prescrizioni di cui al presente documento, è dovuta una penale in ragione dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e alla quale l'Appaltatore non pone rimedio entro il limite di 3 giorni dalla loro segnalazione da parte del Responsabile unico del procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto;
b. in caso di mancato rispetto del tempo massimo di consegna stabilito nei paragrafi precedenti è dovuta una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

2. Possono costituire ulteriori ipotesi di applicazione delle penali, pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo, il mancato rispetto di quanto previsto negli elaborati di gara, nel caso non si rientri nelle condizioni di cui al punto precedente.

3. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi l'Agenzia applicherà all'Appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore dall'Agenzia per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Agenzia ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 23 – Interruzione della fornitura per cause di forza maggiore

L'interruzione della fornitura per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità per entrambe le parti.
Per causa di forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale quali, a titolo meramente indicativo, terremoti, altre calamità naturali di natura violenta, gravi e documentati blocchi stradali, scioperi dei trasporto o della rete globale internet.
Non costituiscono causa di forza maggiore carenza di organico, guasti ai mezzi di trasporto, traffico nonché blocchi volontari senza preavviso o involontari del portale gestito dall'Appaltatore.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuta a darne comunicazione all'Agenzia, in via preventiva e tempestiva.
Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti.
Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

Art. 24 - Codice etico

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.
Ai fini della L.190/2012, il legale rappresentante dell'Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all'interno dell'atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell'impresa con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è stato corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.
Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell'Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all'interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.
L'Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell'Agenzia, in ordine all'insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia

del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, vengono riconosciuti i diritti indicati all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Art. 26 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari.

Art. 27 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge n. 241/1990 (pubblicato sulla GURI del 7/2/2007 - serie generale n. 31).

Art. 28 – Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Nicola Ligas.

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia ai documenti di gara ed alle norme di legge.

ART. 30 – Disposizioni finali

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, con riferimento al D.lgs 81/2008, a perfetta regola d'arte. Nessuna modifica potrà essere apportata rispetto alle prescrizioni indicate se non previa acquisizione di parere scritto della Stazione Appaltante.

Il responsabile unico del procedimento
Ing. Nicola Ligas

Allegato A – Quadro economico

Progetto del servizio di pulizia delle tende e delle tapparelle degli uffici di Cagliari e Sassari della Direzione Regionale Sardegna	
A) SOMME A BASE DI GARA	
1) Servizio di pulizia e lavaggio tende e tapparelle delle sedi ci Cagliari e Sassari	€ 1.850,00
2) oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€ 66,56
A) TOTALE (A1+A2)	€ 1.916,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Art.113 d.lgs 50/2016 (Compenso incentivante 2%)	€ 38,33
2) IVA sul servizio (aliquota 22%)	€ 421,64
B) TOTALE (B1+B2)	€ 459,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	**€ 2.376,53**